

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI ED ESPONENTI AZIENDALI

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di:

Lloyd's Insurance Company S.A registrata in Belgio

LLOYD'S Insurance Company S.A. è autorizzata da Banca Nazionale del Belgio.

Numero di registrazione: 3094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Assicurazione assicura nella forma CLAIMS MADE la responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti per atti illeciti, conseguenti l'esercizio della carica /cariche indicate nella Scheda di Copertura.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Le **Persone Assicurate** (a titolo esemplificativo e non esaustivo aventi carica di Amministratore, Sindaco, Direttore Generale, Direttore, Dirigente o Dipendente con funzioni manageriali o di supervisione o con deleghe speciali da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, Dirigente con potere di firma, componente dell'Organismo di Vigilanza) di ogni somma che esse siano tenute a pagare a titolo di Danni, a seguito di una Richiesta di Risarcimento derivante da un Atto Illecito da esse commesso nell'esercizio di taluna delle cariche elencate nella definizione di Persona Assicurata. Resta inteso che la presente Copertura A non copre i rimborsi che rientrino nella Copertura B qui di seguito meglio descritta.
- ✓ La **Società** (Società Principale e tutte e ciascuna delle Società Controllate) per qualsiasi somma per la quale sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge, a tenere indenni le Persone Assicurate a seguito di una Richiesta di Risarcimento contro di loro, derivante da un Atto Illecito da esse commesso nell'esercizio di taluna delle cariche elencate nella definizione di Persona Assicurata.
- ✓ I Costi di Difesa sostenuti o da sostenere per la gestione delle Richieste di Risarcimento che rientrino nell'ambito di applicazione della Copertura per le Persone Assicurate;
oppure
- ✓ Il rimborso dei predetti Costi di Difesa alla Società qualora essa li abbia anticipati per la gestione delle Richieste di Risarcimento che rientrino nella Copertura prevista per la Società.



Che cosa non è assicurato?

- L'Assicuratore non copre:
- ✗ qualunque richiesta di risarcimento già presentata alla Persona Assicurata prima della data di efficacia del Periodo di Assicurazione e causata, occorsa o conseguente a un Atto Illecito risalente ad epoca antecedente alla data di retroattività;
 - ✗ qualunque richiesta di risarcimento derivante, basata o attribuibile ad atto doloso o fraudolento della Persona Assicurata;
 - ✗ qualunque richiesta di risarcimento avanzata o promossa, direttamente o da altri, da qualunque persona fisica o giuridica che in via diretta o indiretta detenga una quota di partecipazione nel capitale nominale della Società Principale maggiore del 15%, se dichiarato applicabile;
 - ✗ qualunque richiesta di risarcimento derivante, basata o attribuibile anche parzialmente a qualsiasi circostanza nella quale la Persona Assicurata coinvolta abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali essa non aveva legalmente diritto;
 - ✗ qualunque richiesta di risarcimento che abbia ad oggetto la restituzione da parte della Persona Assicurata di qualsiasi remunerazione che le sia stata corrisposta senza la previa approvazione della Società o dei soci o degli azionisti della stessa, ove tale previa approvazione sia richiesta dalla legge applicabile o dallo statuto o dai regolamenti della Società;
 - ✗ qualunque richiesta di risarcimento basata sul presupposto di un'inadempienza nella esecuzione di servizi professionali prestati dalla Persona Assicurata e/o dalla Società a terzi;
 - ✗ qualunque richiesta di risarcimento derivante dalla gestione fiduciaria di fondi pensionistici, piani previdenziali, assicurativi o assistenziali o programmi di "employee benefit";
 - ✗ qualunque richiesta di risarcimento derivante dall'offerta, la vendita o la distribuzione di titoli della Società, di una Società Controllata o di una Società Esterna, quali rispettivamente definite nella presente Assicurazione;
 - ✗ qualunque richiesta di risarcimento avanzata da parte o per conto o per iniziativa: I. della Società; ovvero II. di una Persona Assicurata nei confronti di un'altra oppure di qualunque altro esponente aziendale nei confronti di una Persona Assicurata;

- ✓ Danni di cui più Persone Assicurate debbano rispondere solidalmente tra loro.
- ✓ L'Assicurazione è intesa a tenere indenni le Persone Assicurate anche in caso di Richiesta di Risarcimento derivante da Atti Illeciti nei Rapporti di Lavoro.

Sono, altresì, previste le seguenti estensioni di copertura, senza pagamento di un premio aggiuntivo, che prevedono la copertura:

- dei costi sostenuti o da sostenere per presenziare ad un'Inchiesta e fronteggiarla;
- dei costi sostenuti o da sostenere, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ridurre il danno d'immagine sofferto dalle Persone Assicurate o dalla Società a causa di comunicazioni divulgate al pubblico sui mezzi d'informazione a seguito di una Richiesta di Risarcimento;
- delle Persone Assicurate anche quando su incarico e rappresentanza della Società Principale, ricoprono taluna delle cariche previste alla definizione di Persona Assicurata in una o più Società Esterne;
- delle somme dovute dalla Persona Assicurata per perdite derivanti da Atto Illecito commesso dalla Persona Assicurata in qualità di Direttore o Amministratore di un'organizzazione no profit;
- dei costi sostenuti e da sostenere dalle Persone Assicurate, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per la loro difesa in sede civile, penale o amministrativa a seguito di Atto Illecito che dia luogo ad una Richiesta di Risarcimento attribuibile a violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- delle spese procedurali sostenute o da sostenere da taluna delle Persone Assicurate, previo accordo scritto dell'Assicuratore, per ottenere l'annullamento o la revoca di un'ordinanza giudiziaria emessa durante il Periodo di Assicurazione;
- delle penali di natura privatistica che la Persona Assicurata sia legalmente tenuta a pagare per effetto di una Richiesta di Risarcimento.

Somma assicurata: l'Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito nella Scheda di Copertura (cd. Massimale)

L'esborso massimo dell'Assicuratore per alcune garanzie è limitato a Sottolimiti di Indennizzo.

- X qualunque richiesta di risarcimento che sia coperta da altra assicurazione diversa dalla presente Assicurazione;
- X qualunque richiesta di risarcimento basata, originata o comunque riconducibile a lesione, menomazione fisica o mentale, malattia, malore o morte di qualsiasi persona, o a danneggiamento o distruzione di beni materiali, ivi comprese le conseguenze dannose riconducibili a mancato uso o sfruttamento;
- X qualunque richiesta di risarcimento che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di Inquinamento;
- X qualunque richiesta di risarcimento che abbia ad oggetto imposte, multe, ammende, contributi a fondi pensione, contributi previdenziali, di disoccupazione o di assistenza, oppure che comporti il risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o danni multipli direttamente a carico della Persona Assicurata;
- X qualunque richiesta di risarcimento basata, originata o comunque riconducibile a Responsabilità Amministrativa (o equivalente in altre legislazioni) che possa gravare sulle Persone Assicurate o su qualunque altro esponente aziendale della Società, per i danni erariali arrecati con colpa grave nell'esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione o nell'espletamento di funzioni pubbliche svolte dalla Società in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di istituzioni o enti pubblici;
- X qualsiasi Richiesta di Risarcimento connessa, in tutto o in parte, alla trasmissione e/o diffusione del Covid-19 derivante da basata su o attribuibile a, l'effettiva o asserita: - omessa attuazione di adeguati piani di continuità aziendale per far fronte al Covid-19; - mancata risposta alla crisi Covid-19 in conformità con le linee guida governative o di altre autorità pubbliche; - mancata divulgazione o inadeguata divulgazione dell'impatto potenziale o effettivo del covid-19 sulle prestazioni aziendali o finanziarie della Società; - omessa protezione dei dipendenti o dei clienti della Persona Assicurata dalle infezioni o dalla trasmissione del Covid-19;
- X qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro: 1. **guerra**, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra, guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; 2. qualunque atto di **terrorismo**. È esclusa, altresì, la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2;
- X a) qualsiasi perdita o distruzione o danno di qualunque bene o perdita o spesa di qualunque natura derivante da **contaminazione radioattiva** e dei danni cagionati da **impianti nucleari esplosivi** o qualsiasi danno consequenziale; b) qualsiasi responsabilità in sede civile, penale o amministrativa; direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, causate da o derivanti da: i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o da rifiuti nucleari derivanti dall'utilizzo di combustibili nucleari; ii) le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi impianto nucleare esplosivo o di suoi componenti nucleari.



Ci sono limiti di copertura?

! Sono previste specifiche franchigie come espressamente indicate nella Scheda di Copertura.

! L'Assicuratore non è tenuto a fornire alcuna copertura assicurativa, pagamento o indennizzo ove possano esporre l'Assicuratore a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento derivanti da Atti Illeciti che siano stati commessi o si sostiene siano stati commessi in Paesi che si trovino all'interno dei limiti territoriali indicati nella Scheda di Copertura.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione la Contraente ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio;
- Nel corso del contratto l'Assicurato e/o la Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione o aggravamento del rischio;
- Il Contraente o la Persona Assicurata devono comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni che coprano le stesse responsabilità. In caso di Richiesta di Risarcimento, il Contraente o la Persona Assicurata devono farne denuncia anche alle altre imprese assicuratrici, indicando a ciascuna il nome delle altre;
- Qualora la Persona Assicurata ritenga che dall'Inchiesta promossa nei confronti di taluna delle Persone Assicurate (in merito alle attività esercitate dalla Società o dalla Persone Assicurate per conto della Società) possa derivare una Richiesta di Risarcimento rientrante nella operatività della presente garanzia, essa è tenuta a darne avviso all'Assicuratore;
- La Persona Assicurata o il Contraente deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro 45 giorni dal ricevimento di una Richiesta di Risarcimento;
- La Persona Assicurata o la Società devono fare denuncia all'Assicuratore di qualsiasi situazione o circostanza di cui vengano a conoscenza e che sia ragionevolmente suscettibile di causare una Richiesta di Risarcimento entro 45 giorni dal giorno in cui siano venuti a conoscenza di tale situazione o circostanza;
- All'esito della denuncia di sinistro, tanto la Persona Assicurata quanto il Contraente sono tenuti a fornire tempestivamente all'Assicuratore tutte le informazioni e la documentazione del caso e a prestare l'assistenza che l'Assicuratore possa ragionevolmente richiedere per la gestione del Sinistro;
- La Persona Assicurata, non deve, senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, ammettere le sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al *Coverholder* alla data di emissione della Scheda di Polizza. È possibile pagare il premio tramite assegno bancario o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico. Il premio è comprensivo delle imposte previste *ex lege*. Il premio è dovuto con periodicità annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno d'inizio del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura se il premio ivi quantificato è stato pagato all'Assicuratore per il tramite del *Coverholder*; altrimenti ha effetto dalle ore 24.01 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello in cui il pagamento era dovuto e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto – salvo quanto previsto qui di seguito - cesserà alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo.